



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 602 del 21 SET. 2007

Oggetto: Protocollo di intenti tra Provincia di Benevento, Comune di Circello, ed Azienda Ospedaliera "G.Rummo" di Benevento - SCHEMA PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasette il giorno ventuno del mese di SETTEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale	GRIMALDI	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso	CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pietro	GIALONARDO	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo	NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo	PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA IL VICE SEGRETARIO GENERALE (Dott. Sergio MUOLLO)

L'ASSESSORE PROPONENTE [Signature]
LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot.n° 7676 del 20/09/07, istruita da ING. MICHELANTONIO PANARESE, qui di seguito trascritta:

"Premesso che:

- a seguito dello scioglimento dell'Ente Ospedaliero G.Rummo di Benevento, furono trasferiti al Comune di Circello diversi beni immobili, tra i quali l'Azienda Agricola denominata "Casaldianni";
- con l'entrata in vigore della L.R. n° 32 del 03.11.1994, veniva stabilito che tutti i beni che alla data di entrata in vigore del D.Lg.vo n° 502/92 facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., dovevano essere trasferiti al patrimonio delle Aziende Sanitarie o delle Aziende Ospedaliere;
- in relazione ai suddetti beni, tra il Comune di Circello e l'A.O. "G.Rummo" si è instaurato un contenzioso, in relazione al quale le parti hanno determinato di pervenire ad una definizione transattiva, di tutta la vertenza.

Considerato che:

- la Provincia di Benevento ha manifestato interesse a rilevare in locazione/affitto i nudi terreni già ricompresi nella cosiddetta "Azienda Agricola Casaldianni", per lo svolgimento di attività, come quella finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi ed impianti di produzione di energia alternativa,

ricongiungibili ai propri fini istituzionali, in corso di definizione e di rilevante interesse pubblico, finalizzate prevalentemente, alla valorizzazione e sviluppo delle realtà locali provinciali;

- *per il perseguimento di tali finalità, in data 16.11.2006 veniva sottoscritta una convenzione tra Provincia di Benevento, Comune di Circello ed Azienda Ospedaliera "G.Rummo" regolante i rapporti tra le parti, e con processo verbale del 15.02.2007, le parti si davano atto della consegna, alla Provincia, dei beni oggetto della richiamata convenzione.*

Tenuto conto che:

- *successivamente alla sottoscrizione della detta convenzione, le parti hanno reputato, a seguito di approfondito esame di essa, l'opportunità di una sua rivisitazione, al fine di rendere palese che il rapporto ivi disciplinato afferiva esclusivamente alla locazione dei nudi terreni e non al complesso aziendale "Casaldianni";*
- *a tal fine, dopo diversi incontri e riunioni tra le parti, si è addivenuti a concordare un atto integrativo e modificativo della detta convenzione, rinominato protocollo di intenti, che, redatto in schema, viene allegato alla presente proposta sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.*

Considerato che:

- *ove approvato, dagli organi competenti di questo Ente, il predetto schema di protocollo di intenti prevede la locazione, con possibilità da parte della Provincia di conferirne la disponibilità e l'uso, anche a terzi, esclusivamente dei soli nudi terreni e relative pertinenze già ricomprese nella cd. "Azienda Agricola Casaldianni";*
- *per tal fine, il Comune di Circello provvederà ad asportare, entro il termine di giorni 30 dalla stipula del contratto di locazione, tutte le attrezzature, scorte vive e morte ivi allo stato rinvenibili;*
- *i terreni oggetto della locazione non ricomprendono quelli di cui al comma 3 dell'art. 3 del detto protocollo di intenti;*
- *la superficie fondiaria oggetto della locazione è di circa ha 305,00 come desumibile dai dati catastali di cui al 1° capoverso della premessa del detto protocollo di intenti;*
- *la durata della locazione è fissata in anni 30 con la possibilità per questo Ente di risolvere anticipatamente il contratto mediante comunicazione da effettuarsi almeno 1 anno prima dalla data in cui il recesso deve avvenire;*
- *il canone di locazione è fissato in €. 150.000,00 annui con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;*
- *il detto canone è da ritenersi congruo, sia in considerazione della superficie fondiaria che della relativa natura e tipologia, nonché in riferimento alla durata della locazione ed in considerazione che parte del detto canone perverrà alla Provincia per effetto del subentro nel contratto di cui al punto a) dell'art. 12 del detto protocollo di intenti, nonché per quelli eventuali ed ulteriori conseguibili per effetto della previsione di cui al co. 1 dell'art. 3 del detto protocollo di intenti;*

Ritenuto, alla stregua di quanto innanzi espresso:

- 1) *doversi procedere all'approvazione in schema del protocollo di intenti tra Provincia di Benevento – Azienda Ospedaliera "G.Rummo" e Comune di Circello (Allegato "A"), relativo alla locazione dei nudi terreni già ricompresi nella cd. Azienda Agricola Casaldianni;*
- 2) *di sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale, il detto protocollo di intenti, in correlazione alla titolarità a riguardo, del detto Organo Consiliare;*
- 3) *di dare atto che la spesa di €. 150.000,00, relativa al canone annuo di locazione, subordinatamente al perfezionarsi degli incumbenti di cui al precedente punto 3), graverà sul cap. n° 2521 del bilancio del corrente anno e di quelli successivi per la durata del rapporto locativo;*

Sulla scorta di tutte le suesposte motivazioni si propone:

- 1) *di approvare in schema il protocollo di intenti tra Provincia di Benevento – Azienda Ospedaliera "G.Rummo" e Comune di Circello (Allegato "A"), relativo alla locazione dei nudi terreni già ricompresi nella cd. Azienda Agricola Casaldianni;*
- 2) *di sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale, il detto protocollo di intenti, in correlazione alla titolarità, a riguardo, del detto Organo Consiliare;*
- 3) *di dare atto che la spesa di €. 150.000,00, relativa al canone annuo di locazione, subordinatamente al perfezionarsi degli incumbenti di cui al precedente punto 3), graverà sul cap. n° 2521 del bilancio del corrente anno e di quelli successivi per la durata del rapporto locativo"*

RITENUTO doversi provvedere in merito

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio
(Ing. Valentino Melillo)

Melillo

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

**Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO**
(Dr. Sergio MUOLLO)

Muollo

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore relatore GRIMALDI

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

- 1) di approvare in schema il protocollo di intenti tra Provincia di Benevento – Azienda Ospedaliera "G.Rummo" e Comune di Circello (Allegato "A"), relativo alla locazione dei nudi terreni già ricompresi nella cd. Azienda Agricola Casaldianni;
- 2) di sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale, il detto protocollo di intenti, in correlazione alla titolarità, a riguardo, del detto Organo Consiliare;
- 3) di dare atto che la spesa di €. 150.000,00, relativa al canone annuo di locazione, subordinatamente al perfezionarsi degli incombeni di cui al precedente punto 3), garverà sul cap. n° 2521 del bilancio del corrente anno e di quelli successivi per la durata del rapporto locativo.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

(Dott. Giorgio MUOLLO)

IL PRESIDENTE

(On. Carmina NARDONE)

[Handwritten signature]

N. 734 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 2 OTT 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2 OTT 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 18 OTT. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Eto Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 18 OTT. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 18 OTT. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

- 2 SETTORE SEP il _____ prot. n. Eg 7882
- SETTORE FINANZA il 7304 prot. n. 18.10.07
- SETTORE Comunità Prov. 6 il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti 17305 il 18.10.07 prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____
- Conferenza dei Capigruppo il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

1213

3-X-07

Prot. n. 4304

Benevento, li 4 OTT. 2007

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO
ECONOMICO

AI PRESIDENTI:
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: Delibera G.P. n. 602 del 21.9.2007 ad oggetto: "Protocollo di intenti tra Provincia di Benevento, Comune di Circello ed Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento – SCHEMA – PROVVEDIMENTI".-

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

Op

- SCHEMA -

-ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DI CONVENZIONE-

L'anno 2007 addì _____ del mese di _____ in Benevento ed ivi alla Rocca dei Rettori

TRA

1) Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento, in persona del Direttore Generale dr. Rosario Lanzetta, con sede in Benevento alla Via dell'Angelo n.1; C.F.: 001009760628;

2) Comune di Circello, in persona del Sindaco *pro-tempore*, dott.ssa Giuseppa Zaccari, con sede in Circello (BN) alla Via Pescogrosso; C.F.:80002680629;

3) Provincia di Benevento, in persona del Presidente *pro-tempore*, on.le Carmine Nardone, con sede in Benevento alla Piazza IV Novembre (Rocca dei Rettori); C.F. : 92002770623.

A) PREMESSA

A.1. Con *convenzione* del 16.11.2006 (da ritenersi, qui, trascritta per divenire parte integrante e sostanziale del presente atto), le parti odiernamente contraenti, per come in epigrafe costituite e rappresentate, disciplinavano i reciproci rapporti, oneri ed obblighi in relazione alla cd. *Azienda Agricola Casaldianni*, concessa in locazione alla Provincia di Benevento dall'Azienda Ospedaliera "G.Rummo" di Benevento.

A.2. Con *processo verbale* del 15.02.2007, le suindicate parti contraenti si davano atto della *consegna*, alla Provincia di Benevento, dei beni oggetto della innanzi richiamata *convenzione*.

A.3. Alla data odierna, non ancora si sono perfezionati alcuni *incombenti/ adempimenti* posti, nella richiamata *convenzione*, a carico della Provincia di Benevento, necessitando per tal fine, apposita *deliberazione* del competente *organo collegiale di governo*.

A.4. Nelle more di tanto, le parti odiernamente costituite hanno reputato, ad esito di approfondito esame della più volte richiamata *convenzione*, che per la stessa si appalesi opportuna una consensuale *rivisitazione in parte qua*.

Tanto premesso, le parti, come in epigrafe costituite e rappresentate,

CONVENGONO

ART. 1

La premessa che precede e gli *atti* ed i *provvedimenti* ivi richiamati, anche *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale del presente *atto* ed ha natura pattizia.

ART. 1 bis

La parola "*convenzione*" dell'originario atto sottoscritto tra le parti odiernamente contraenti, ovunque ivi rinvenibile, è sostituita con le parole "*Protocollo di intenti*"

ART. 1 ter

L'ottavo capoverso della *premissa* della detta convenzione è così modificato:

-“che la Provincia di Benevento, ha manifestato la volontà di rilevare in locazione/affitto i nudi terreni già ricompresi nella cd Azienda Agricola Casaldianni per lo svolgimento di attività, riconducibili ai propri fini istituzionali, in corso di definizione di rilevante interesse pubblico, finalizzate, prevalentemente, alla valorizzazione e sviluppo delle realtà locali provinciali”.

ART. 1 quater

Il nono capoverso della anzidetta convenzione è soppresso.

ART. 1 quinquies

Il decimo capoverso della *premissa* della suindicata convenzione è così modificato:

”che l’A.O. “ G. Rummo”, è disposta a concedere in locazione/affitto i nudi terreni già ricompresi nella detta Azienda agricola alla Provincia di Benevento, anche in considerazione della non strumentalità del bene allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente”

ART. 2

L'articolo 2) della suindicata *convenzione* è così sostituito:

“1) Il personale del Comune di Circello, attualmente impegnato nella conduzione della cd. Azienda Agricola Casaldianni, continuerà ad essere incardinato presso il detto Ente Locale e sarà adibito a funzioni/mansioni all'interno di esso ovvero a quelli derivanti dalla custodia di cui al successivo articolo 3).

“2) La Provincia di Benevento – ad avvenuto perfezionamento del presente atto ai sensi del successivo art. 13) - si impegna, nel rispetto delle procedure di comparto e degli AA.CC.NN.LL.- a favorire il transitare del detto personale nei propri ruoli.”

ART. 3

L'articolo 3) della suindicata *convenzione* viene così modificato:

“1) L'A.O. “G.Rummo” concede in locazione alla Provincia di Benevento, che accetta e che potrà conferirne la disponibilità e l'uso anche a terzi, i nudi terreni già ricompresi nella cd. Azienda Agricola Casaldianni, siti nel Comune di Circello.”

“2) I terreni de quibus sono pervenuti al soppresso Ente Ospedaliero “G.Rummo” giusta testamento olografo del Duca Vincenzo Di Somma di Circello, così come richiamati nella premessa della cennata convenzione.”

*“3) Sono esclusi dalla locazione: **a)** il “Palazzo Ducale”, contraddistinto in C.U. al foglio 20, p.lle 120, 222, 224, 226, 226 sub 2, 227 e 228; **b)** il terreno al foglio 47, p.lla 3, di mq 1.440; c) la porzione di terreno, di circa ettari cinque, sulla quale insiste un impianto sportivo realizzato dal Comune di Circello a destinazione pubblica, riportato in catasto al foglio 47, p.lla 1. La porzione di terreno sub precedente lettera c) risulterà dal frazionamento dalla maggior superficie di detta particella ed avrà i seguenti confini: **ad ovest** strada Comunale Piana San Martino – Casaldianni; **ad est** p.lla 4, stesso foglio; **a sud**, p.lle 15 e 16 stesso foglio; **a nord** strada*

vicinale dell' Azienda Casaldianni, concessi in proprietà al Comune di Circello.”

“4) Dai terreni concessi in locazione alla Provincia di Benevento, il Comune di Circello – a tanto, con il presente atto autorizzato dall' Azienda Ospedaliera - provvederà ad asportare, entro il termine di giorni trenta dalla stipula del contratto di locazione di cui al successivo art. 14) oggi, tutte le attrezzature, scorte vive e morte godendone i relativi frutti , nulla escluso ivi, allo stato, rinvenibile e tanto in considerazione del rilievo che la locazione ha ad oggetto esclusivamente i nudi terreni anzidetti.”

“5) Nelle more del detto asporto e della relativa'alienazione - la custodia delle attrezzature e scorte di cui al precedente comma 4) è affidata al Comune di Circello senza oneri e spese a carico dell' Azienda Ospedaliera”.

ART. 4

All'articolo 4) della suindicata *convenzione* vengono apportate le seguenti modifiche: **a)** la parola “anche” all'inizio del primo capoverso è eliminata; **b)** dopo la parola “contratto” vengono eliminate quelle da “detto” a “annualmente” che risultano così sostituite “ con rivalutazione annuale”; **c)** il secondo capoverso è modificato.

ART. 5

L'articolo 5) della suindicata *convenzione* è confermato nel correlato tenore letterale. Alla fine di esso è aggiunto, il seguente ulteriore capoverso:

”Nello stato di fatto non sono ricomprese ai sensi del precedente art. 3 , le attrezzature, le scorte vive o morte attualmente rinvenibili e per come richiamate al punto A) del citato processo verbale di consegna del 15.02.2007.”

ART. 6

potrà essere avanzata, a qualsiasi titolo, nei confronti della Provincia di Benevento.”

Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento _____

Comune di Circello _____

Provincia di Benevento _____

Le parti innanzi epigrafate provvedono, per comodità di lettura, alla redazione e sottoscrizione del :

-TESTO COORDINATO DEL PROTOCOLLO DI INTENTI PER COME RISULTANTE DALL’ANTESCRITTO ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO-

Il testo coordinato è del seguente tenore :

SCHEMA

CONVENZIONE

TRA

1) Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, in persona del Direttore Generale dr. Rosario Lanzetta, con sede in Benevento alla Via dell’Angelo n.1; C.F. _____

2) Comune di Circello, in persona del Sindaco p.t., dott.ssa Giuseppa Zaccari, con sede in Circello (BN) alla Via _____; C.F. _____

3) Provincia di Benevento, in persona del Presidente pro-tempore, on.le Carmine Nardone, con sede in Benevento alla Piazza IV Novembre (Rocca dei Rettori); C.F. _____

PREMESSO

- che a seguito dello scioglimento dell’Ente Ospedaliero G. Rummo di Benevento, ai sensi dell’art. 66 L. n. 833/78 e dell’art. 43 L.R. n.57/89 ed in attuazione del D.P.G.R.C. n.2649 del 16.04.1982, sono stati trasferiti al Comune di Circello i seguenti beni; a) Azienda Agricola denominata Casaldianni; b) il Palazzo Ducale sito nel medesimo Comune con gli annessi ruderi del Castello; c) tutti gli immobili siti nel Comune di Circello come pervenuti al soppresso Ente Ospedaliero G. Rummo giusta testamento olografo del Duca

Vincenzo Di Somma di Circello, pubblicato in data 20.09.1950 per Notar Ielardi;

- che l'art. 26 del L.R. 3.11.94 n.32 ha stabilito che tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.502/92 facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., dovevano essere trasferiti al patrimonio delle Aziende Sanitarie o delle Aziende Ospedaliere;
- che, pertanto, *ope legis*, i beni di cui sopra devono intendersi ritrasferiti nel patrimonio dell'A.O. "G. Rummo" di Benevento;
- che, in relazione ai suddetti beni, tra il Comune di Circello e l'A.O. "G. Rummo" è in corso un contenzioso deciso in primo grado con la sentenza n.168/05 del Tribunale di Benevento e pendente in sede di gravame innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e che perverrà all'udienza del 09.07.2007 per la precisazione delle conclusioni;
- che durante il giudizio di primo grado il C.T.U. nominato dal Tribunale ha individuato come facenti parte della proprietà i seguenti beni:
 - 1) Immobile sito in Circello (BN) Via Roma n.64 – p.ta n.142 del N.C.E.U. - Foglio n.20, particelle nn.120 -222 – 224 – 226 – 227, piano terra prima categoria A/1, classe 2, vani 22.5 (cd. Palazzo Ducale);
 - 2) Immobile sito in Circello (BN) Via Roma n.64 – p.ta n.142 del N.C.E.U. - Foglio n.20, particelle nn.226 sub 2 -228, Via Roma n.64, piano terra, categoria C/6, classe 4 , mq 34,;
 - 3) Immobile sito in Circello (BN) – contrada Casaldianni, p.ta n.142 del N.C.E.U. – Foglio n.46, particelle n.20, piano T – P, categoria A/6, classe 3, vani 5.0;
 - 4) Immobile sito in Circello (BN) – contrada Casaldianni, p.ta n.142 del N.C.E.U. – Foglio n.46, particelle n.47, piano T – P, categoria A/4, classe 3, vani 5.5;
 - 5) Immobile sito in Circello (BN) – contrada Casaldianni, p.ta n.142 del N.C.E.U. – Foglio n.46, particelle n.48, piano T , categoria A/6, classe 1, vani 2.0;

- 6) Immobile sito in Circello (BN) – contrada Casaldianni, p.ta n.142 del N.C.E.U. – Foglio n.46, particelle n.49, contrada Casaldianni, piano 1 , categoria A/6, classe 1, vani 1;
- 7) – Partita N. 5951 del N.C.T. Foglio n.46 particelle da 1 a 19 e da 21 a 46; foglio n.47, particelle da 1 a 25; foglio n.50; particelle da 1 a 23;
- che, la richiamata sentenza del Tribunale di Benevento n.168/05, esecutiva come per legge ha così deciso: “ *1)accoglie la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 31.05.04, dall’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”, in persona del suo legale rappresentante p.t., nei confronti del Comune di Circello, in persona del suo Sindaco p.t., e per l’effetto: 2) Condanna il Comune di Circello, in persona del suo Sindaco p.t alla restituzione, in favore della Azienda ospedaliera “G. Rummo”, in persona del suo legale rappresentante p.t., di tutti i beni, mobili ed immobili, ivi comprese le scorte vive e morte, siti nel Comune di Circello , come dettagliatamente riportati, individuati catastalmente, descritti e valutati dal C.T.U. ing. Maurizio Delli Carri, nella relazione peritale da lui redatta, depositata in data 28/10/03, da ritenersi qui integralmente riportata e trascritta, in relazione sia all’esatta individuazione che alla quantificazione dei beni oggetto di rivendica; 3) in accoglimento parziale della spiegata domanda riconvenzionale,condanna l’Azienda ospedaliera “G. Rummo”, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Comune di Circello, in persona del suo Sindaco p.t., della complessiva somma di L.847.839.750, a titolo di rimborso spese per le migliorie apportate, così come, più esattamente, rilevate specificate e quantificate dal C.T.U. ing. Maurizio Delli Carri, alle pagg. 50. 51 della relazione peritale da lui redatta, depositata in data 28/10/03 fino all’effettivo soddisfo “;*
 - che il valore complessivo dei beni immobili in questione ammonta ad € 6.713.976,67, così come accertato dal C.T.U. ing. Maurizio Delli Carri.
 - che il Comune di Circello e l’A.O. “G. Rummo” hanno determinato di definire transattivamente la suddetta vertenza;

- che in virtù di detta transazione: 1) il Comune di Circello prende atto dell'avvenuto trasferimento *ope legis* dei beni sopra descritti in capo alla Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento; 2) la somma liquidata nella sentenza n. 168/05, maggiorata di interessi e rivalutazione, è compensata con la cessione in diritto di proprietà a favore del Comune di Circello degli immobili definiti "Palazzo Ducale", contraddistinti in C.U. al foglio 20, p.lle 120,222,224,226,226 sub b2, 227 e 228.; 3) a compensazione delle rate dei mutui contratti dal Comune di Circello per la ristrutturazione dei beni in oggetto, l'A.O. "G. Rummo" di Benevento trasferisce a titolo di proprietà al Comune i seguenti beni : terreno al foglio 47, p.lla 3, di mq.1.440; porzione di terreno, di circa ettari cinque, sul quale insiste un impianto sportivo, realizzato dal Comune di Circello a destinazione pubblica, riportata in catasto al foglio 47, p.lla 1, da frazionarsi dalla maggior superficie di detta particella e che avrà i seguenti confini: ad ovest strada Comunale Piana San Martino – Casaldianni; ad est p.lla 4, stesso foglio; a sud p.lle 15 e 16 stesso foglio; a nord strada vicinale dell'Azienda Casaldianni; 4) entrambi le parti rinunciano agli atti di appello proposti; 5) tutte le spese legali sono interamente compensate tra le parti;
- che la Provincia di Benevento, ha manifestato la volontà di rilevare in locazione/affitto i nudi terreni già ricompresi nella *cd* Azienda Agricola Casaldianni per lo svolgimento di attività, riconducibili ai propri fini istituzionali, in corso di definizione e di rilevante interesse pubblico, finalizzate, prevalentemente, alla valorizzazione e sviluppo delle realtà locali provinciali;
- che l'A.O. "G. Rummo", è disposta a concedere in locazione/affitto i nudi terreni già ricompresi nella detta Azienda agricola alla Provincia di Benevento, anche in considerazione della non strumentalità del bene allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente;
- che ai fini della determinazione del Canone di locazione è stato valutato dalle parti; a) che la Provincia di Benevento intende intraprendere iniziative non necessariamente connesse alla destinazione agricola *del fondo*; b) che l'art. 9 L. n. 203/82 è stato

dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 5/7/2002; c) la disponibilità dell'A.O. "G. Rummo" di concedere in locazione i terreni già costituenti l'Azienda Agricola Casaldianni per un periodo doppio rispetto a quello minimo stabilito per legge per l'affitto a coltivatore diretto; d) la vincolata pubblica destinazione del ricavato di detta locazione;

- che il Comune di Circello interviene nella presente convenzione in qualità di soggetto interessato alla stipula della stessa in virtù della evidente valorizzazione della zona in conseguenza del rilevante interesse pubblico delle iniziative che verranno intraprese dalla Provincia di Benevento presso l'Azienda Agricola Casaldianni; Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe individuate stabiliscono quanto appresso:

Art. 1

1) La premessa che precede e gli *atti* ed i *provvedimenti* ivi richiamati, anche *per relationem*, costituisce parte integrante e sostanziale del presente *atto* ed ha natura pattizia.

Art. 2

1) Il personale del Comune di Circello, attualmente impegnato nella conduzione della cd. Azienda Agricola Casaldianni, continuerà ad essere incardinato presso il detto Ente Locale e sarà adibito a funzioni/mansioni all'interno di esso ovvero a quelli derivanti dalla custodia di cui al successivo articolo 3).

2) La Provincia di Benevento – ad avvenuto perfezionamento del presente atto ai sensi del successivo art. 13) - si impegna, nel rispetto delle procedure di comparto e degli AA.CC.NN.LL.- a favorire il transitare del detto personale nei propri ruoli.

Art. 3

1) L'A.O. "G.Rummo" concede in locazione alla Provincia di Benevento, che accetta e che potrà conferirne la disponibilità e l'uso anche a terzi, i nudi terreni già ricompresi nella cd. Azienda Agricola Casaldianni, siti nel Comune di Circello.

2) I terreni de quibus sono pervenuti al soppresso Ente Ospedaliero “G.Rummo” giusta testamento olografo del Duca Vincenzo Di Somma di Circello, così come richiamati nella premessa della cennata convenzione.”

3) Sono esclusi dalla locazione: a) il “Palazzo Ducale”, contraddistinto in C.U. al foglio 20, p.lle 120, 222, 224, 226, 226 sub 2, 227 e 228; b) il terreno al foglio 47, p.lla 3, di mq 1.440; c) la porzione di terreno, di circa ettari cinque, sulla quale insiste un impianto sportivo realizzato dal Comune di Circello a destinazione pubblica, riportata in catasto al foglio 47, p.lla 1, La porzione di terreno sub precedente lettera c) risulterà dal frazionamento dalla maggior superficie di detta particella ed avrà i seguenti confini: **ad ovest** strada Comunale Piana San Martino – Casaldianni; **ad est** p.lla 4, stesso foglio; **a sud**, p.lle 15 e 16 stesso foglio; **a nord** strada vicinale dell’ Azienda Casaldianni, concessi in proprietà al Comune di Circello.

4) Dai terreni concessi in locazione alla Provincia di Benevento, il Comune di Circello –a tanto, con il presente atto autorizzato dall’Azienda Ospedaliera - provvederà ad asportare, entro il termine di giorni trenta dalla stipula del contratto di locazione di cui al successivo art. 14) oggi, tutte le attrezzature, scorte vive e morte godendone i relativi frutti , nulla escluso ivi, allo stato, rinvenibile e tanto in considerazione del rilievo che la locazione ha ad oggetto esclusivamente i nudi terreni anzidetti.

5) Nelle more del detto asporto e della relativa alienazione la custodia delle attrezzature e scorte di cui al precedente comma 4) è affidata al Comune di Circello senza oneri e spese a carico dell’Azienda Ospedaliera.

Art. 4

In virtù delle considerazioni svolte in premessa, la Provincia di Benevento corrisponderà all’ A.O. “ G.Rummo” di Benevento un canone annuo base fissato in EURO 150.000,00 (centocinquantamila) da corrispondersi in un'unica soluzione all’inizio di ogni annualità del

contratto con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. nonché connesse alle iniziative della Provincia

Art. 5

1) La durata del contratto viene fissata convenzionalmente dalle parti in anni 30 a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto. La consegna materiale dell'immobile avverrà entro il termine di giorni 30 dalla sottoscrizione della presente. Gli immobili vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, di cui la Provincia di Benevento dichiara di essere pienamente a conoscenza, e riscontrato idoneo all'uso previsto.

2) E' data facoltà alla Provincia di risolvere anticipatamente il contratto mediante comunicazione da effettuarsi almeno un anno prima dalla data in cui il recesso deve avvenire . In questo caso parte locataria corrisponderà la quota di canone proporzionalmente maturata.

3) Nello stato di fatto non sono ricomprese , ai sensi del precedente art. 3 , le attrezzature, le scorte vive o morte attualmente rinvenibili e per come richiamate al punto A) del citato processo verbale di consegna del 15.02.2007.

Art. 6

Alla Provincia di Benevento è riservato il diritto di prelazione, in caso di alienazione dei beni concessi in locazione.

ART. 7

1) La Provincia di Benevento si impegna a dare comunicazione all'A.O. "G.Rummo", entro congruo termine, della tipologia delle attività che, qualora non compatibili con la destinazione d'uso dei terreni concessi in locazione, intenderà intraprendere, oltre quelle indicate nella presente convenzione.

Art. 8

1) La Provincia di Benevento, nella realizzazione delle proprie attività sui terreni oggetto della presente locazione, dovrà rendere partecipe il Comune di Circello, territorialmente competente, al quale resta, nei limiti della vigente legislazione, la facoltà di darvi o meno adesione.

Art. 9

Per gli immobili ricadenti sui nudi terreni locati, la Provincia di Benevento provvedere in rapporto al loro pieno utilizzo alla relativa manutenzione anche straordinaria”

ART.10

1) La Provincia di Benevento si impegna, in aggiunta e indipendentemente dal corrispettivo di cui all'art.3, a fornire all'A.O. "G. Rummo", gratuitamente e per l'intera durata della presente convenzione, il servizio satellitare fornito dall'Agenzia Provinciale per l' Energia MARSEC per il monitoraggio e il risparmio dei consumi energetici dell'Ospedale Rummo.

Art. 11

- 1) La Provincia di Benevento procederà alla messa in sicurezza del bosco.
- 2) La Provincia di Benevento dichiara altresì che la prima iniziativa che valuterà è quella finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi e impianti di produzione di energia alternativa. A tal proposito, si conviene che, oltre al canone come sopra stabilito una quota di energia prodotta, da determinarsi successivamente, sarà ceduta volontariamente e gratuitamente alla A.O. "G. Rummo".

Art. 12

La Provincia di Benevento si impegna a subentrare, in luogo dell'A.O. "G. Rummo" nei contratti stipulati dal Comune di Circello con terzi e precisamente:

- A) Contratto di locazione agraria del 4/3/98, rep.n. 92, reg. in Benevento il 20/3/98 al n. 1811, con Mastrocola Giuseppe, nato a circello il 23/3/65;
- B) Contratto di comodato, del 1/5/92 con L'associazione Casa del Sole, in persona del rapp.te p.t. rev. P.Antonio Balzarano;

- C) contratto costitutivo del Consorzio "CONSDABI" tra il Comune di Circello e l'Associazione italiana Allevatori, con sede in Circello c/o l'Azienda Agricola Casaldianni;
- D) Contratto di comodato d'uso con il Moto Team Merano. Sezione staccata di Circello, sul fabbricato rurale identificato in catasto al F. 47, p.la 6.

Art. 13

1) Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alla normativa del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Art. 14

1) Il Presidente della Provincia di Benevento sottoporrà il presente atto all'esame degli organi di governo dell'Ente cui compete la titolarità della correlata approvazione.

2) Ad avvenuta approvazione del presente atto si procederà, nelle forme di legge, alla stipula del contratto di locazione la cui sottoscrizione sarà curata dai Dirigenti dei rispettivi Enti a tanto facultati per legge.

3) Nelle more del perfezionarsi delle attività di cui ai precedenti commi 1),2) la consegna di cui al verbale del 15.02.2007 è da intendersi diritto di accesso ai beni al fine di consentire alla Provincia di Benevento la completa conoscenza dello stato dei luoghi per lo studio della progettualità che ivi intende realizzare, ferma la decorrenza del canone.

4) Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che in difetto della detta approvazione, nessuna azione indennitaria o risarcitoria potrà essere avanzata, a qualsiasi titolo, nei confronti della Provincia di Benevento.

Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento _____

Comune di Circello _____

Provincia di Benevento _____